

ALLEGATO

Gli allegati II bis, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono così modificati:

- 1) Nell'allegato II bis, alla sezione «O. REGNO UNITO», le lettere c) e g) sono sostituite dalle seguenti:
 - «c) Credito d'imposta per i lavoratori con famiglia a carico [Social Security Contributions and Benefits Act 1992, articolo 123 (1) (b), Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992, articolo 122 (1) (b) e Tax Credits Act 1999].»
 - «g) Credito d'imposta per disabili [Social Security Contributions and Benefits Act 1992, articolo 123 (1) (c) (Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992, articolo 122 (1) (c) e Tax Credits Act 1999].»
- 2) All'allegato IV, parte C, nella sezione «E. FRANCIA», la menzione «Nulla» è sostituita dalla seguente frase:

«Tutte le richieste di prestazioni pensionistiche o pensioni di reversibilità basate su regimi pensionistici integrativi per i dipendenti, ad eccezione delle domande di pensione di vecchiaia o di reversibilità del regime complementare del personale navigante professionale dell'aeronautica civile.»
- 3) L'allegato VI è così modificato:
 - a) La sezione «E. FRANCIA» è così modificata:
 - i) al punto 3, è aggiunto il seguente comma:

«Le condizioni che precedono valgono anche nel caso in cui si applichino a cittadini di altri Stati membri le disposizioni che consentono a un lavoratore dipendente francese che esercita la sua attività al di fuori della Francia di iscriversi volontariamente a un regime pensionistico integrativo francese per lavoratori dipendenti, sia direttamente, che tramite il datore di lavoro.»
 - ii) Il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, nei regimi di base o complementari in base ai quali le pensioni di anzianità sono calcolate sulla base dei punti accumulati, l'istituzione competente prenderà in considerazione, per quanto riguarda ognuno degli anni di assicurazione maturati in base alla legislazione di qualsiasi altro Stato membro, il numero di punti accumulati dividendo il numero di punti di pensione acquisiti secondo la legislazione applicata per il numero di anni che corrispondono ai punti in questione.»
 - iii) È aggiunto il seguente punto:

«9. La legislazione francese applicabile a un lavoratore dipendente o a un ex lavoratore dipendente per applicare le disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regolamento si deve applicare sia al regime pensionistico di base di anzianità che al/ai regime/i pensionistici integrativi cui l'interessato ha aderito.»
 - b) Nella sezione «K. AUSTRIA», è aggiunto il seguente punto 7:

«7. L'assistenza speciale conforme al decreto di assistenza speciale (Sonderunterstützungsgesetz) del 30 novembre 1973 sarà ritenuta pensione di anzianità per quanto riguarda l'applicazione del regolamento.»
 - c) Nella sezione «N. SVEZIA», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'applicazione dell'articolo 72 del regolamento, il diritto alle prestazioni per figli a carico sarà determinato considerando i periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro come basati su un reddito medio pari a quello corrispondente ai periodi di assicurazione in Svezia ai quali vengono sommati.»